



COMUNE DI CASTELTERMINI
PROV. DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E
DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 23-10-2014

INDICE

TITOLO I

NATURA, SCOPI E FUNZIONI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

- Art. 1 Oggetto e inquadramento normativo
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Contratto di sponsorizzazione
- Art. 4 Contratto di collaborazione
- Art. 5 Regole e modalità di pubblicizzazione dello sponsor e del collaboratore
- Art. 6 Ambito di applicazione
- Art. 7 Forme di cogestione
- Art. 8 Vincoli di carattere generale - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
- Art. 9 Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale
- Art. 10 Funzione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione
- Art. 11 Iniziativa spontanea o per azione di terzi
- Art. 12 Sponsorizzazioni plurime

TITOLO II

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 13 Regole generali e comuni
- Art. 14 Procedura selettiva concorrenziale
- Art. 15 Affidamento diretto
- Art. 16 Offerta di sostanziale mecenatismo
- Art. 17 Compiti specifici del responsabile di Posizione Organizzativa
- Art. 18 Contratto di sponsorizzazione o di collaborazione

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 Normativa di rinvio
- Art. 20 Aspetti fiscali
- Art. 21 Verifiche e controlli
- Art. 22 Trattamento dati personali
- Art. 23 Entrata in vigore

TITOLO I

NATURA, SCOPI E FUNZIONI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Art.1 – Oggetto e inquadramento normativo

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 119 del TUEL Dlgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa di principio dettata dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le norme in esso contenute costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione, relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse di questo Comune nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art.6 e per le finalità indicate nell'art.2, che segue. Le due forme di negozio giuridico (contratto di sponsorizzazione e contratto di collaborazione) implicano l'instaurazione di un rapporto tra due parti contrapposte – Comune e altro soggetto pubblico o privato, quale controparte del Comune;

Art.2 - Finalità

Il comune di Casteltermini intende avvalersi degli istituti in questione ossia della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, essenzialmente per:

- a) recuperare maggiori risorse che consentano di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e delle attività del Comune, per realizzare maggiori economie di spesa;
- b) migliorare gli standard di qualità o l'aggiunta di servizi da prestarsi;
- c) sostenere progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi dal Comune per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente.

Art. 3 - Contratto di sponsorizzazione

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi, o corrispettivi monetari equivalenti (in tal caso sarà individuato un apposito capitolo di bilancio in entrata) provenienti da terzi, come corrispettivo della pubblicizzazione della propria ragione sociale e/o marchio;
- c) per "sponsor": il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- d) per "sponsee" il soggetto sponsorizzante, cioè il comune di Casteltermini;
- e) per "spazio pubblicitario", lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione del Comune per la sua pubblicità;

Nel contratto di sponsorizzazione, quale contratto atipico, la causa è nello scambio tra una somma di denaro o più in generale, una utilità e la promozione, in senso ampio, dell'immagine e dell'attività dello sponsor e quindi in sostanza, il ritorno in termini pubblicitari che ne deriva in capo allo stesso. La sponsorizzazione nella forma più tradizionale (o di puro finanziamento) si estrinseca in una obbligazione di tipo pecuniario, mentre la sponsorizzazione tecnica (ex art. 26 del D.Lgs 163/2006) quando lo sponsor fornisce servizi e/o beni, connessi all'attività da sponsorizzare, ovviamente senza ricavarne alcun pagamento. Sia nelle sponsorizzazioni tradizionali che in quelle tecniche le obbligazioni sono, in ogni caso, sempre di mezzi e mai di risultato, in quanto consistono nello svolgimento di una attività e non nell'obbligo del raggiungimento di un dato risultato. Lo sponsor ricava dal contratto, oltre ai vantaggi di tipo pubblicitario, anche altri di natura fiscale, quali, in particolare la possibilità di dedurre le relative spese.

Art. 4 - Contratto di collaborazione

Con gli accordi di collaborazione, a differenza che nei contratti di sponsorizzazione, il Comune chiede al soggetto privato, impresa, associazioni ecc. di collaborare con essa in ambito di attività, oggetto di ordinarie programmazioni, al fine di conseguire tutti gli scopi preordinati e, quindi, caratterizzati da una maggiore ampiezza delle reciproche prestazioni e non limitate a singoli eventi. La finalità perseguita con gli accordi di collaborazione, come per i contratti di sponsor, consistono nel migliorare la qualità dei servizi prestati dal Comune.

Art.5 – Regole e modalità di pubblicizzazione dello sponsor e del collaboratore

I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione, stipulati da questa Amministrazione comunale, prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto "sponsorizzante o sponsee" ovvero di quello "collaborante o sponsor" devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo Comune. L'utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redigersi in forma scritta, in caso di ammontare superiore ad € 20.000,00 da redigersi nella forma pubblica amministrativa con rogito. L'Amministrazione comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio. In linea generale, l'attività di pubblicizzazione dello sponsor (o collaborante) è realizzata nei seguenti modi:

a) nel caso di manifestazioni e progetti di tipo culturale, sportivo e sociale, finanziati con risorse economiche derivanti dalla sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà essere inserito sia nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative (volantini, inviti, manifesti, depliants, ecc.), sia nel sito WEB del Comune nella pagina dedicata all'informazione sulle manifestazioni e sulle attività organizzate dal Comune a beneficio della cittadinanza;

b) nel caso di interventi mirati alla valorizzazione del territorio, del patrimonio comunale e dell'assetto urbano, del verde pubblico, il Comune realizzerà apposite forme di pubblicizzazione particolarmente visibili all'esterno, quali, ad esempio, il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor che finanzia l'intervento o fornisce i beni. Il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor, compatibilmente e in rispetto delle norme pubblicitarie, può essere realizzato anche in appositi spazi diversi rispetto ai siti soggetti dell'intervento da parte dello stesso sponsor.

Art.6 - Ambito di applicazione

Il comune ricorre, esemplificativamente, a forme di sponsorizzazione in relazione ad:

- attività culturali di differente tipologia;
- attività sportive;
- attività di promozione turistica;
- attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
- attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
- attività di miglioramento dell'assetto urbano;
- attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
- attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;
- attività inerenti la viabilità e circolazione stradale;
- ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico;

Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in ispecie:

- la concessione di edifici monumentali in degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d'uso, li restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per recuperare, attraverso i normali costi di locazione, le spese sostenute;
- le istituzioni museali, ovvero settori di attività delle stesse;
- gli impianti sportivi di proprietà comunale;
- il restauro, il recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune (residualmente). Le forme delle suddette collaborazioni non concretizzano comunque l'esclusiva dell'utilizzo dei beni comunali concessi.

Art. 7 – Forme di cogestione

Nel caso di beni immobili destinati anche parzialmente a finalità economiche o imprenditoriali, il contratto di collaborazione può prevedere forme di cogestione e non di affidamento esclusivo.

Art.8 - Vincoli di carattere generale - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Tutte le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui al precedente art.6, sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici:

- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Casteltermini;
- devono produrre risparmi di spesa.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e, materiale pornografico, giochi lotterie e scommesse, ad eccezione delle lotterie nazionali;
- messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art.9 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale

Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 c.c.), le assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 c.c.), società o aziende con partecipazione in tutto o in parte di capitale pubblico e Enti pubblici non economici;
- le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune.

Art.10 - Funzione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione

La sponsorizzazione, come del resto gli accordi di collaborazione, rappresentano strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) finalizzati:

- alla realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rimane a carico di questo Comune;
- agli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Dlgs. 490/99 e s.m.i.;
- alla realizzazione di attività o progettualità;
- alla concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;
- alla realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.

Eccezionalmente la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante. Ai sensi dell'art. 26 del vigente codice dei contratti, approvato con il decreto legislativo nr. 163/2006 e s.m.i., ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti di collaborazione, di cui siano parte questo Comune, come amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor, che non sia amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatario, aventi per oggetto i lavori elencati nell'allegato 1 dello stesso codice, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal predetto codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia dei requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. La scelta del contraente avviene di norma con le procedure stabilite nell'art. 14, fatto salvo l'obbligo del Comune della sorveglianza e della vigilanza sugli interventi, con particolare riguardo alla esecuzione di lavori su beni pubblici.

Art. 11 Iniziativa spontanea o per azione di terzi

La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:

- iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale;
- iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9 del presente Regolamento.

Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa, ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II che segue, deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.

Art.12 – Sponsorizzazioni plurime

Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

TITOLO II - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art.13 - Regole generali e comuni

Per l'affidamento di contratti di sponsorizzazione non trova applicazione la normativa sugli appalti di lavori pubblici, poiché gli stessi non rientrano nella classificazione giuridica dei contratti passivi. Trova invece applicazione, principalmente, la legge di contabilità dello Stato (R.D. 2440/1923) ed il relativo Regolamento attuativo (R.D. 827/1924), in quanto rientranti nella classificazione giuridica dei contratti attivi. La scelta del contraente quale sponsor o collaborante è effettuata, in applicazione dei principi discendenti dal Trattato, ovvero nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, mediante avviso di

sponsorizzazione che va pubblicato all'albo pretorio ed inserito nel sito internet del Comune o per affidamento diretto, nei limiti previsti dal Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia. L'avviso, inoltre, va trasmesso alle associazioni di categoria, agli ordini professionali e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

Art. 14 – Procedura selettiva concorrenziale

Nella fattispecie l'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- l'oggetto della sponsorizzazione o accordi di collaborazione e i conseguenti obblighi dello sponsor o collaboratore, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione o accordi di collaborazione.
- l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione o accordi di collaborazione.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:

- il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato e/o nel progetto di sponsorizzazione o accordi di collaborazione.

L'offerta è accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza delle condizioni ostative a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, o di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza a suo carico di provvedimenti limitativi della piena capacità di agire.

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
- la mancanza del perseguimento di finalità di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- il non trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, concordato preventivo e non avere procedimenti fallimentari in corso.

L'offerta deve inoltre contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni. Le offerte di sponsorizzazione o accordi di collaborazione sono valutate dal responsabile del procedimento nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato. La scelta del soggetto sponsor o collaboratore deve essere effettuata con provvedimento scritto e motivato dal Responsabile di Posizione Organizzativa, su proposta del responsabile del procedimento. Il contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor o dal collaboratore e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente. Con il contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione è anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato, come precisato nel successivo art. 20. Qualora l'iniziativa della sponsorizzazione o di accordi di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza, al fine di comparare l'offerta ricevuta con eventuali possibili ulteriori offerte migliorative.

Art. 15 – Affidamento diretto

Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione:

- a) nel caso di esperimento infruttuoso di procedura selettiva, di cui al superiore art. 13;
- b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto della sponsorizzazione, limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
- c) nei casi di cui al successivo art. 16.

Art.16 - L'offerta di sostanziale mecenatismo

Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili di c.d. "mero mecenatismo" o spirito di liberalità da parte di un benefattore da parte dello sponsor, non sono soggette alla procedura selettiva di cui sopra ma sono formalizzate con provvedimento di affidamento diretto del Dirigente, su proposta del responsabile del procedimento.

Art.17 - Compiti specifici del responsabile di Posizione Organizzativa

Le modalità di scelta del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come più in generale l'intera gestione della pratica e del rapporto, rientrano nella esclusiva competenza del responsabile di P.O.

Art.18 – Contratto di sponsorizzazione o di collaborazione

La gestione della sponsorizzazione o di accordo di collaborazione è regolata mediante sottoscrizione di un contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor o del collaborante alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione e dell'accordo di collaborazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor o del collaborante
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il contratto, con preavviso di 60 giorni, comunicato con lettera raccomandata.

Il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per il Comune:

- qualora lo sponsor o lo sponsee risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;
- qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa/dell'attività/del progetto;
- qualora la sponsorizzazione o l'accordo e gli strumenti attuativi degli stessi contrasti con prescrizioni di leggi o di regolamenti o non sia diretta al perseguimento di interessi pubblici;
- qualora si verificano forme di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.

Le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell'iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale del Comune.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Normativa di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto e specificatamente stabilito negli articoli del presente Regolamento, si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione ed in particolare:

- alle norme contenute nei RR.DD. n° 2440/1923 e n° 827/1924 in materia di contabilità generale dello Stato;
- agli articoli 26 del codice dei contratti, approvato con D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- all'art. 119 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;
- all'art. 43 della Legge 449/1997;
- alle norme del codice civile e dalle altre leggi vigenti riguardanti la peculiare materia dei contratti e, più genericamente, delle obbligazioni;
- alla norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti comunali

Art.20 - Aspetti fiscali

1. La prestazione di promozione dell'immagine dello sponsor è da considerare attività commerciale ai sensi del comma 5 dell'art. 4 lett. i) del D.P.R. n° 633/1972, pertanto la stessa genera in capo allo sponsee l'obbligo di emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto.
2. Il corrispettivo della sponsorizzazione può essere regolato dallo sponsor in denaro o mediante messa a disposizione o realizzazione di beni e/o servizi.
3. Nel caso di messa a disposizione o realizzazione di beni e/o servizi, si concretizza un'operazione permutativa ai sensi dell'art.11 comma 1 D.P.R. n° 633/1972;
4. Lo sponsor e lo sponsee sono pertanto tenuti ad assolvere gli obblighi fiscali connessi all'operazione di sponsorizzazione con emissione di regolari fatture con riferimento al valore del contratto.
5. Allo sponsor compete altresì il pagamento della somma dovuta per imposta sulla pubblicità per insegne e/o cartelli;

Art. 21 - Verifiche e controlli

Le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del responsabile di Posizione Organizzativa del settore competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.

Art. 22 -Trattamento dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casteltermini nel suo complesso. Il competente organo di governo può nominare uno o più responsabili del trattamento. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi delle disposizioni statutarie vigenti.